



COMUNE DI MINUSIO

---

REGOLAMENTO  
*sulle prestazioni comunali in ambito sociale*  
(del 01.06.2025)

---



*Il Consiglio comunale di Minusio*

viste le disposizioni delle normative federali e cantonali di riferimento

**DECRETA:**

**I. DISPOSIZIONI GENERALI**

**art. 1 Scopo**

Le prestazioni comunali in ambito sociale sono a carattere assistenziale e hanno lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di temporaneo disagio economico.

A tale scopo nel preventivo del Comune sarà incluso l'importo destinato all'aiuto sociale.

**art. 2 Campo di applicazione**

<sup>1</sup>Riservata la natura puntuale delle prestazioni in ambito sociale, il Comune può erogare prestazioni nei seguenti casi:

- a) spese per l'alloggio;
- b) spese per la salute;
- c) spese per le attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico;
- d) spese per i servizi funebri e la sepoltura;
- e) eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

<sup>2</sup>Le prestazioni sono erogate su richiesta dell'interessato o da un suo rappresentante.

Terze persone a conoscenza di una situazione d'indigenza possono inoltrare una segnalazione ai Servizi competenti, i quali dispongono i necessari accertamenti per un'eventuale presa a carico.

**art. 3 Beneficiari**

<sup>1</sup>Le prestazioni possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie il cui richiedente risiede, al momento dell'inoltro della domanda, ininterrottamente nel Comune da almeno 5 anni.

<sup>2</sup>Le prestazioni non sono erogate a:

- a) persone in mora con il pagamento delle imposte o tasse comunali le quali non presentano validi motivi di ordine finanziario;
- b) persone in regime di detenzione;
- c) persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali precedentemente erogate dal Comune;
- d) persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite gli aiuti federali o cantonali vigenti;
- e) persone con depositi bancari/postali superiori a fr 10'000.00 per persone sole, CHF 15'000.00 per coniugi ed ulteriori CHF 2'000.00 per ogni figlio minorenni.



**art. 4 Unità di riferimento**

L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è definita all'art. 4 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

**art. 5 Reddito determinante e soglia d'intervento**

<sup>1</sup>Il reddito determinante prevede il computo di tutti i redditi dedotte le spese riconosciute conformemente alla Laps e relativo Regolamento d'applicazione, fatta eccezione per quanto disposto all'art. 3 cpv. 2 lett. e) del presente Regolamento.

<sup>2</sup>Per la determinazione del reddito, della sostanza e delle spese riconosciute fa stato la situazione economica e patrimoniale al momento della richiesta.

<sup>3</sup>La soglia d'intervento è determinata conformemente all'art. 10 Laps e determinata dal Consiglio di Stato mediante decreto esecutivo.

**art. 6 Importi massimi**

Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile sulla base del presente Regolamento vengono stabiliti dal Municipio mediante Ordinanza.

**II. PRESTAZIONI**

**art. 7 Spese per l'alloggio**

<sup>1</sup>Riservata la natura puntuale delle prestazioni comunali in ambito sociale, il contributo relativo alle spese per l'alloggio si riferisce al pagamento della pigione, delle relative spese accessorie e/o assicurative.

Nel caso di proprietari sono considerate le spese di manutenzione essenziali; entrano in linea di conto eventuali spese per il trasloco.

<sup>2</sup>È escluso un intervento finanziario per il deposito di garanzia fatta eccezione per i premi derivanti da una garanzia d'affitto concernente un immobile già in locazione.

<sup>3</sup>Il Municipio stabilisce tramite Ordinanza i limiti di erogazione del contributo.

**art. 8 Spese per la salute**

Il contributo per le spese per la salute comprende:

- a) le spese odontoiatriche;
- b) l'acquisto di sacchi ufficiali per i rifiuti.

Le modalità d'accesso ai relativi contributi sono stabilite tramite Ordinanza municipale.



**art. 9      Spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico**

<sup>1</sup>Il contributo può essere richiesto a favore dei giovani in età scolastica obbligatoria o che frequentano ancora una scuola dell'obbligo.

<sup>2</sup>Sono considerate spese riconosciute:

- a) le gite scolastiche;
- b) le colonie estive di vacanza o di cura riconosciute dal Cantone ai sensi della Legge sul promozione e il coordinamento delle colonie di vacanza;
- c) i corsi "Lingue e Sport";
- d) le settimane scolastiche fuori sede;
- e) i doposcuola, attività sportive e culturali;
- f) le spese derivanti dall'utilizzo della mensa scolastica.

La presente lista è da ritenersi esaustiva.

<sup>3</sup>Il contributo può essere riconosciuto entro i limiti stabiliti dalla relativa Ordinanza municipale.

**art. 10      Spese per il servizio funebre e la sepoltura**

Le spese funerarie e di sepoltura sono accordate conformemente alle direttive emanate dalla Sezione del sostegno sociale (SdSS).

Per l'erogazione del contributo si applica l'art. 54 della Legge sull'assistenza sociale (Las).

**art. 11      Eventi straordinari e altri bisogni particolari**

<sup>1</sup>In caso di disagio particolarmente grave e per eventi straordinari possono essere erogati aiuti anche a persone escluse dalle prestazioni previste dal presente Regolamento.

<sup>2</sup>Per eventi straordinari s'intendono tutte quelle situazioni di carattere puntuale che non possono essere ragionevolmente previste e che esulano dalle categorie definite dal presente Regolamento.

<sup>3</sup>Il contributo per eventi straordinari e bisogni particolari è riconosciuto in conformità della relativa Ordinanza municipale.

**art. 12      Assistenza tra parenti**

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 del Codice civile svizzero (CCS).

**art. 13      Rincaro**

Il Municipio è autorizzato ad adeguare gli importi delle prestazioni comunali basandosi sull'indice nazionale dei prezzi al consumo.



### III. PROCEDURA

#### art. 14 Domanda

Il Municipio stabilisce tramite Ordinanza la procedura per l'inoltro della richiesta.

#### art. 15 Obbligo d'informazione e di collaborazione

<sup>1</sup>Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a fornire ogni informazione utile riguardo le sue condizioni personali e finanziarie.

Egli deve contribuire attivamente all'accertamento della sua situazione di fatto e di diritto.

<sup>2</sup>A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, Ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

#### art. 16 Restituzione

<sup>1</sup>La prestazione comunale indebitamente percepita dev'essere restituita.

<sup>2</sup>Il diritto ad esigere la restituzione si estingue entro il termine perentorio di 3 anni a partire dai quali il Municipio o il Servizio delegato ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo 5 anni dal pagamento della prestazione.

<sup>3</sup>La restituzione può essere condonata, integralmente o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

### IV. DISPOSIZIONI FINALI

#### art. 17 Competenza

<sup>1</sup>Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento.  
Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

<sup>2</sup>Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'Amministrazione secondo l'Ordinanza concernente le deleghe di competenze decisionali, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

#### art. 18 Abrogazione

Il presente Regolamento abroga le seguenti normative:

- > Regolamento per la concessione dell'indennità giornaliera di ospedalizzazione a favore delle persone domiciliate;
- > Regolamento aiuto complementare comunale all'AVS e all'Al.



COMUNE DI MINUSIO

art. 19 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giugno 2025.  
Rimane riservata l'approvazione dalla competente Autorità cantonale.

*Approvato dal Consiglio comunale di Minusio nella seduta del 16.12.2024.  
Ratificato dalla Sezione degli enti locali (SEL) con risoluzione del 24.03.2025 (incarto 007415).  
Il dispositivo della risoluzione di approvazione della SEL è stato pubblicato all'albo comunale dal  
27.03.2025 al 12.05.2025.*